

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marianna Cocca ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. OMISSIS, pervenuta per la prima volta all'attenzione della scrivente a partire dall'udienza del promossa da:

**MUTUATARIO,
GARANTE**

-attori-

contro

BANCA

-convenuto-

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Le Sigg. MUTUATARIO e GARANTE hanno convenuto in giudizio la BANCA, chiedendo di accertare e dichiarare in virtù del combinato disposto di cui agli articoli 1815 c.c. e 644 c.p. per la pattuizione di interessi usurari la gratuità del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 12 maggio 2015 con atto a rogito Notaio OMISSIS dalla MUTUATARIO, con BANCA, per l'importo di € 65.000,00 , sottoscritto anche dalla Sig.ra GARANTE quale terza datrice d'ipoteca e per l'effetto: condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante *pro tempore* alla restituzione in favore delle attrici di tutte le somme corrisposte a titolo di interessi contrattuali e di mora, relative al contratto di mutuo fondiario stipulato in data 12 maggio 2005 con atto a rogito Notaio OMISSIS raccolta OMISSIS per l'importo complessivo di € 14.419,75 , ovvero altra somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria; condannare la BANCA in A.S. al pagamento in favore delle attrici a titolo di danno non patrimoniale *ex art. 185 c.p. e 2059 c.c.* della somma di € 7.209,88 ciascuno, ovvero la somma diversa maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria; al rimborso in favore dell'attrice MUTUATARIO del costo della perizia di parte pari ad € 2.520,00.

Con vittoria delle anticipazioni e del compenso professionale di lite.

Costituitasi in giudizio la BANCA, in Amministrazione Straordinaria, in data 10 febbraio 2016 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art.300 c.p.c., in ragione dell'intervenuta sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa della banca convenuta.

La causa è stata riassunta con la costituzione di BANCA, la quale, riportandosi alle richieste già formulate ha chiesto, in via preliminare, dichiarare l'inaccogliabilità della domanda per genericità ed astrattezza e quindi per indeterminatezza dell'oggetto della domanda medesima in riferimento alla fattispecie concreta e, per l'effetto, rigettare la domanda; - dichiarare comunque, rispetto alla

domanda proposta dalla mutuataria, la carenza di legittimazione attiva della sig. GARANTE, non debitrice bensì terza datrice di ipoteca, con rigetto della domanda avanzata; nel merito, in subordine: rigettare integralmente e comunque respingere nel miglior modo le domande attoree tutte, in quanto infondate in fatto ed in diritto, non provate e comunque sfornite di qualsivoglia supporto probatorio, assolvendo BANCA da ogni avversaria pretesa, con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre CPA e IVA e rimborso spese forfetarie.

Acquisita la documentazione in atti, la causa è stata discussa all'odierna udienza.

La domanda è infondata e va respinta per le ragioni che seguono.

Parte attrice ha proposto domanda di accertamento dell'applicazione, da parte della convenuta, in violazione della legge antiusura n. 108/1996, di interessi superiori al tasso soglia.

Sul punto, occorrono alcune premesse generali in ordine all'individuazione del tasso di interesse da considerare.

L'art. 644 c.p., al suo terzo comma, rimette ad una fonte esterna la concreta individuazione del c.d. tasso soglia, che della fattispecie è l'elemento imprescindibile.

Essa è infatti rimessa alle rilevazioni trimestrali di cui all'art. 2, commi 1 e 4, L. n. 108/1996.

Questa legge, che ha fissato l'esistenza di un tasso soglia anti-usura varcato il quale gli interessi sono da considerarsi comunque usurari, va interpretata alla luce dell'interpretazione autentica fornita dal decreto legge n. 394 del 2000, convertito con la legge n. 24 del 28 febbraio 2001.

Pertanto, *“ai fini dell'applicazione dell'art 644 codice penale e dell'art. 1815, secondo comma del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”*.

Dunque, come correttamente rilevato anche da parte attrice, il legislatore ha stabilito il principio secondo cui la valutazione dell'usurarietà degli interessi deve riferirsi al momento genetico del contratto (sul punto si veda Cass. civ. sent. n. 5324 del 4.4.2003 e, da ultimo, Cass., Sez. Prima, sentenza n. 801 del 19/01/2016, Rv. 638458, che ha chiarito che la norma interpretativa in esame attribuisce rilevanza, ai fini della qualificazione usuraria dei tassi, al momento della loro pattuizione piuttosto che al momento del pagamento degli interessi).

Tale soluzione è stata ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale che, nel respingere le innumerevoli eccezioni di incostituzionalità sollevate contro la legge 24/2001, ha riconosciuto la piena conformità alla Costituzione della legge di interpretazione autentica (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 29/2002, nella quale così si afferma: *“l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, nel precisare che le sanzioni penali e civili di cui agli artt. 644 cod. pen. e 1815, secondo comma, cod. civ. trovano applicazione con riguardo alle sole ipotesi di pattuizioni originariamente usurarie, impone - tra le tante astrattamente possibili - un'interpretazione chiara e lineare delle suddette norme codicistiche, come modificate dalla legge n. 108 del 1996, che non è soltanto pienamente compatibile con il tenore e la ratio della suddetta legge ma è altresì del tutto coerente con il generale principio di ragionevolezza”*).

Del resto, il mutuo è un contratto reale che ravvisa il suo momento perfezionativo nella *traditio* ossia nella consegna al mutuatario, da parte del mutuante, di una quantità di denaro o cose fungibili.

Di conseguenza, il momento che rileva ai fini dell'applicazione o meno della legge 108/1996 è sicuramente rappresentato dalla stipula del contratto.

L'obbligo di restituzione corrisposto a titolo di mutuo dal mutuante al mutuatario sorge nel momento in cui la somma mutuata è posta nella disponibilità del mutuatario (cfr. Cass. civ. sentenze n. 12123 del 21.12.1990) e non di volta in volta con la scadenza delle singole rate; in conclusione sul punto, la valutazione della misura dei tassi d'interesse deve essere sicuramente effettuata al momento della stipula del contratto e non a quello delle successive dazioni.

Dai documenti in atti, risulta che, in data 12 maggio 2015 con atto a rogito Notaio OMISSIS la signora MUTUATARIO ha stipulato contratto di mutuo fondiario con BANCA, per l'importo di € 65.000,00 (allegato 1 alla perizia depositata al doc. 1 di parte attrice).

Quanto alla verifica dell'usurarietà, occorre una ulteriore premessa circa l'individuazione degli interessi applicati ai due contratti, rispetto ai quali valutare il superamento del tasso soglia.

L'art. 1813 c.c., che definisce il mutuo come “*contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità*”, e l'art. 1814 c.c., ai sensi del quale “*Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario*”, qualificano il mutuo tanto come negozio traslativo della proprietà quanto come negozio restitutorio.

Poiché il mutuo è un contratto naturalmente oneroso, gli interessi dovuti sono in giurisprudenza definiti come “*corrispettivi*”, in quanto rappresentano il corrispettivo dell'uso del denaro di cui il mutuante si priva in favore del mutuatario e si differenziano dagli interessi moratori.

Ebbene, gli interessi convenzionali, nel mutuo, hanno una funzione diversa dagli interessi moratori: gli uni, pattuiti dalle parti, costituiscono per il mutuante il corrispettivo dell'utilità che il mutuatario trae dalla disponibilità del denaro preso in mutuo (art. 1815 c.c.); gli altri, invece, che hanno un più esteso ambito di applicazione, sono dovuti, nella misura e con gli effetti testualmente previsti dall'art. 1224, per il fatto del ritardo del debitore nell'adempimento delle obbligazioni che, come il mutuo, hanno per oggetto una somma di denaro e costituiscono la liquidazione, operata *ex lege*, del danno presuntivo che l'inadempimento ha prodotto al creditore.

Posta tale differenza ontologica e nei presupposti tra le due tipologie di interesse, è evidente che l'usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro (cfr., in tal senso, Trib. Reggio Emilia 06/10/2015, Trib. Verona 12/09/2015).

Peraltro, la prospettata sommatoria produrrebbe l'effetto per cui, in ipotesi di inadempimento del contratto di mutuo e di mancato pagamento degli interessi corrispettivi, il tasso di mora, per non oltrepassare il tasso soglia dovrebbe essere contenuto nella differenza tra il tasso moratorio (calcolato come somma del corrispettivo e della maggiorazione per l'inadempimento) e il tasso corrispettivo, con evidente ed irrazionale contenuto premiale riconosciuto in favore del contraente mutuatario a fronte di un palese inadempimento del contratto.

Sul punto, non può giovare all'attrice il richiamo alla sentenza della Suprema Corte n. 350/2013, in quanto il riferimento contenuto nella sentenza richiamata alla “*maggiorazione di tre punti a titolo di mora*” non implica affatto l'affermazione del principio della necessità di effettuare una sommatoria tra i tassi corrispettivi e i tassi moratori in relazione al limite del tasso soglia, ma si limita a richiamare la modalità di pattuizione di quello specifico tasso di mora contrattuale, che così come contrattato nella fattispecie esaminata dal giudice di legittimità, risultava usurario, in sé e per sé considerato, ed a prescindere da qualsivoglia sommatoria con il tasso relativo agli interessi corrispettivi.

Al fine di completare il quadro dei parametri di riferimento, ritiene questo giudice che il tasso annuo effettivo globale (TAEG), da confrontarsi poi con il tasso soglia tempo per tempo vigente, vada determinato in conformità alle formule di calcolo previste nelle Istruzioni della Banca d'Italia applicabili nel periodo di riferimento.

Dette "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia, le quali individuano i costi espressamente inclusi nel TAEG (art. 2, co. 3, Decreto del Ministro del Tesoro 08/07/1992), oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate.

Infatti, da un lato, l'attribuzione della rilevazione dei tassi effettivi globali alla Banca d'Italia è stata via via disposta dai vari decreti ministeriali annuali che si sono succeduti a partire dal D.M. 23 settembre 1996 per la classificazione in categorie omogenee delle operazioni finanziarie, e dall'altro lato i decreti ministeriali trimestrali con i quali sono resi pubblici i dati rilevati, all'art. 3 hanno sempre disposto che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengono ai criteri di calcolo indicati nelle "Istruzioni" emanate dalla Banca d'Italia.

Le "Istruzioni" in parola sono dunque autorizzate dalla normativa regolamentare e sono necessarie per dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all'art. 644, quarto comma, c.p. (cfr., in tal senso, Trib. Milano, 21.10.2014).

Con riferimento agli interessi corrispettivi (TAEG calcolato con esclusione degli interessi di mora) non è stato riscontrato nessun superamento del TAEG rispetto al tasso soglia all'atto di stipula (TAEG di periodo del 3,60% contro un tasso soglia del 5,81%): si veda sul punto quanto allegato dalla stessa parte attrice in citazione, tenuto conto delle rilevazioni del perito di parte dott. OMISSIS (pag. 15-16 atto di citazione).

Autonomamente, per quanto detto innanzi ed in difformità rispetto ai calcoli effettuati dalla ctp di parte attrice, vanno analizzati gli interessi di mora, onde verificarne l'eventuale usurarietà.

Va rilevato che la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia per gli interessi moratori, senza sommarli ai corrispettivi, ha imposto di individuare un tasso soglia a cui rapportarli, posto che la Banca d'Italia per lungo tempo non ha tenuto conto della pattuizione di interessi moratori nel rilevamento del tasso effettivo globale medio (TEGM).

Va considerato che, con i chiarimenti del 3.7.2013 la Banca d'Italia ha individuato il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo.

In ossequio a tale orientamento, il tasso soglia dovrebbe pertanto intendersi incrementato del 3,15%, ossia del 2,10% maggiorato del 50% precedentemente al 14 maggio 2011, per poi essere rideterminato come tasso medio aumentato di $\frac{1}{4}$ con ulteriore maggiorazione di 4 punti percentuali (tale rideterminazione del tasso soglia prevede che tra il tasso medio e il tasso soglia vi siano meno di 8 punti percentuali di differenza).

Ebbene, facendo applicazione di tale principio, al momento della pattuizione il tasso di mora del 8,21% non produce alcun superamento del tasso soglia.

Peraltro, anche ammettendo di considerare il tasso soglia per la verifica degli interessi moratori senza tenere conto degli aumenti di cui alla circolare della Banca d'Italia citata, la circostanza della pattuizione di interessi moratori superiori alla soglia non produrrebbe alcun effetto in concreto, posto che l'eventuale nullità colpirebbe unicamente la clausola (o parte di clausola) concernente i medesimi interessi moratori senza intaccare l'obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi

convenzionalmente fissati al di sotto della soglia: nella specie, parte attrice non ha provato di aver corrisposto interessi moratori, con la conseguenza che nessun obbligo restitutorio potrebbe essere neppure astrattamente configurabile.

La perizia allegata da parte attrice – peraltro non richiamata sul punto in maniera specifica in alcuno degli scritti difensivi della parte – si sofferma anche sulla presunta illiceità degli interessi anatocistici applicati al rapporto per effetto dell’ammortamento alla francese, posto che tale forma di rateizzazione comporterebbe l’applicazione degli interessi sulle rate scadute - composte a loro volta da capitale e interessi - ingenerando un fenomeno di capitalizzazione vietato dalla legge (art. 1283 cod. civ.).

Sul punto, va evidenziato che qualsiasi piano di rimborso di un mutuo prevede che la rata che il mutuatario deve corrispondere periodicamente alla banca sia composta da una prima componente, corrispondente a una quota del capitale elargito dalla banca – che viene quindi parzialmente restituito – e una seconda componente, corrispondente alla quota interessi che, di volta in volta, il contraente deve versare alla banca a titolo di onere per aver ricevuto il finanziamento.

La specificità del calcolo propria del cd. “*ammortamento alla francese*” (utilizzato nel caso di specie, come confermato in comparsa di costituzione e risposta) consiste nel prevedere che la rata di mutuo da corrispondere nella periodicità convenuta sia sempre costante.

Posto che la somma delle quote capitale contenute nell’insieme delle rate deve corrispondere all’importo originario del prestito, mentre gli interessi equivalgono a quelli maturati nel periodo cui la rata si riferisce, questo implica il progressivo decrescere della quota interessi e, viceversa, per il progressivo crescere della quota capitale.

Dal piano di ammortamento, dalla prima all’ultima rata, la quota interessi si presenta all’inizio assai alta, perché calcolata sul totale del debito, e poi progressivamente decresce, perché calcolata su un debito residuo sempre inferiore.

Mentre la quota capitale si presenta all’inizio assai bassa e poi cresce, quale effetto matematico dell’importo costante della rata.

Privo di riscontri è l’assunto per cui l’ammortamento alla francese comporterebbe che gli interessi applicati finiscano per essere calcolati non solo sul capitale, ma anche sugli interessi nel frattempo maturati, dando automaticamente luogo a una capitalizzazione di interessi non consentita dalla legge: è infatti indubitabile che il conteggio degli interessi, qualsiasi sia la durata complessiva del piano e la cadenza periodica dei pagamenti, è sempre e comunque effettuato solo sul debito residuo, sul capitale, cioè, che rimane da restituire alla banca mutuante.

Partendo poi dall’interesse, il metodo consente di calcolare per differenza la quota capitale del pagamento, la cui restituzione viene portata a riduzione del debito.

In tal modo, l’interesse non viene accumulato al capitale, e non è mai produttivo di altro interesse, ma, tramite pagamenti periodici, viene separato dal capitale medesimo, il quale solo rimane produttivo di interessi.

In altri termini, una volta che, mediante il pagamento della rata del piano, l’interesse viene corrisposto unitamente alla quota capitale, nella successiva rata il capitale residuo – ridotto per effetto della restituzione di una parte dello stesso – torna a essere conteggiato depurato da qualsivoglia effetto anatocistico (cfr., in tal senso, Trib. Pescara 10/04/2014; Trib. Benevento 19/11/2012, n. 1936; Trib. Milano 05/05/2014, n. 5733, Trib. Siena 17/07/2014).

Nessuna illegittimità può quindi derivare neppure dall'utilizzo di tale metodologia di calcolo delle rate.

Le considerazioni sin qui esposte, dalle quali è emersa l'infondatezza della domanda attorea, tenuto conto dei tassi risultanti dal contratto (e confermati dalla perizia attorea) ha reso superfluo l'espletamento della ctu, posto che l'applicazione delle valutazioni giuridiche esposte non avrebbe condotto a diverse conclusioni.

Resta irrilevante, stante l'infondatezza della domanda, la questione relativa alla carenza di legittimazione attiva della sig. GARANTE, terza datrice di ipoteca, eccezione peraltro fondata alla luce del fatto che comunque sarebbe inesistente l'obbligazione restitutoria nei confronti di un soggetto diverso dalla mutuataria.

Dall'assenza di una condotta illecita da parte della Banca, deriva il rigetto della domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice, mancandone il presupposto rispetto ad entrambe le attrici.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, alla luce dell'attività complessivamente svolta, dell'istruttoria svolta e dello scaglione di riferimento (euro 1.000 per fase di studio, euro 800 per fase introduttiva, euro 900 per fase di trattazione, euro 1.600 per fase decisoria).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando *ex art. 281 sexies c.p.c.* sulla domanda proposta da MUTUATARIO e GARANTE nei confronti di BANCA ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Rigetta la domanda;
 - condanna altresì le attrici in solido a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in euro 4.300 per compensi professionali, oltre I.V.A., c.p.a con aliquote di legge e spese generali nella misura del 15%
- Verbale chiuso alle 15.30.

**Il Giudice
Marianna Cocca**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*